

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 520 e 545-A-quater)
Urgenza

Relazione di minoranza della 8^a Commissione permanente

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORI CATALDO e GRASSI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di contratti agrari (520-*Urgenza*)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

E

Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria (545)

d'iniziativa dei senatori CATALDO, GRASSI, ALCIDI REZZA Lea, BERGAMASCO,
BONALDI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — L'affrettata e non organica discussione di questi disegni di legge rivela il sottofondo eminentemente politico che è alla base della nuova regolamentazione che il Governo e la maggioranza cercano di dare ai contratti agrari associativi di mezzadria e di colonia, e non l'intento di migliorare o di fare liberamente evolvere uno strumento che da secoli ha accompagnato il progresso dell'agricoltura, ma la necessità di accontentare esclusivamente una parte — quella marxista — della maggioranza parlamentare. Del resto ciò è provato anche dall'accordo raggiunto all'ultimo momento tra P.S.I. e D.C. sugli emendamenti quando già i disegni di legge erano in stato di avanzata discussione presso la Commissione di agricoltura della nostra Assemblea.

Il Ministro dell'agricoltura per cercare di giustificare la « riforma » che porta il suo nome e della quale forse egli stesso non dovrebbe essere pienamente convinto, sostiene che i contratti associativi, i quali pure hanno avuto le loro benemeritenze nel passato, sono caratteristici di una agricoltura statica, mentre le nuove forme sarebbero dell'agricoltura « dinamica » dell'avvenire.

A smentire questa erronea affermazione del Ministro dell'agricoltura è sufficiente ricordare — per non andare lontano — che il mirabile sviluppo dell'economia agraria italiana nel decennio 1950-1960 è stato possibile anche in presenza di una estesa area caratterizzata da quei contratti associativi per cui la prima riforma agraria, con l'articolo 10 della legge dell'ottobre 1950, pose giustamente come condizione essenziale la loro presenza nelle aziende modello perchè potessero fruire del beneficio della esclusione dall'esproprio.

Il tasso di incremento della produttività in agricoltura che si è avuto in questi ultimi anni difficilmente potrà ripetersi in avvenire specie se le previsioni e le intenzioni dei « programmatori » del centro-sinistra venissero realizzate.

Ed allora di quale « staticità » e « dinamicità » si può parlare?

Si dica invece che si è voluto e si vuole, senza tenere conto di nessun principio costituzionale e tecnico-economico, contentare una parte della maggioranza la quale non fa mistero delle ragioni che la inducono ad una

battaglia così accanita contro i contratti associativi: essere essi i più vicini alla struttura dell'impresa familiare. Un'impresa che, come rilevava Carlo Marx, non è certo consona con il collettivismo socialista, anche se oggi — e temporaneamente — i nostri socialisti, pur a costo di apparire in contraddizione con la loro dottrina, ne hanno sposato la causa.

È proprio questo, invece, che ha mosso e muove noi liberali a difesa del contratto associativo, espressione di indipendenza e di libertà, specie per l'operaio agricolo, che, attraverso questo strumento è passato dalla condizione proletaria e subordinata del semplice prestatore d'opera alla posizione di lavoratore autonomo e di coimprenditore.

Volere proibire per legge, in spregio alla Costituzione, la stipula dei nuovi contratti di questo genere non può quindi lasciare indifferenti noi liberali, come non dovrebbe lasciare indifferenti tutti coloro che, nel Parlamento e nel Paese, hanno a cuore le sorti della libertà: di un bene che non si può frazionare e che una volta intaccato rischia di essere perduto totalmente ed in maniera irreparabile.

È inconcepibile per noi — sul piano morale e su quello politico, a prescindere da ogni considerazione tecnico-economica — che ci siano due categorie di cittadini alle quali è preclusa, sotto pena di nullità, la stipula di un contratto di associazione a fini produttivistici, non previsto come illecito dalla legge penale.

È questo un assurdo, una violazione della Costituzione, una inconcepibile restrizione della libertà che non si può accettare anche se essa dovesse, per ipotesi — che si denega — portare immensi benefici economici e sociali: benefici che, tra l'altro, essa non porterà certamente, in quanto da essa scaturiranno più che incrementi di produttività e miglioramenti tecnici, aumenti della litigiosità tra gli interessati e una « certa » paralisi nella direzione aziendale.

L'attuale riforma, sul piano della integrazione economica europea — per l'agricoltura e per i trasporti, come è noto, è prevista una « politica comune » in sede C.E.E. — ci mette, poi, in contrasto con la Commissione esecutiva del M.E.C. che, per suo conto, come risulta da una risposta fornita in sede

di Parlamento europeo, sta studiando il problema dei contratti associativi italiani e francesi nell'ambito della politica delle strutture agricole, esplicitamente previste dal Trattato di Roma.

I gruppi della maggioranza, impegnati per una politica europeistica, come lo siamo noi liberali, non si rendono conto, a questo proposito, delle vere intenzioni di certe organizzazioni e di taluni partiti che nell'Europa libera e democratica non hanno mai creduto; organizzazioni e partiti che finiscono per sabotare, con ogni mezzo, come avviene anche attraverso questo disegno di legge, l'ideale unitario europeo degli Einaudi, De Gasperi, Sforza e di tutti coloro che nell'arco democratico hanno sostenuto e sostengono con ogni loro forza la battaglia per l'integrazione europea. Questa battaglia ha come premessa essenziale la integrazione delle economie agricole, che si presenta già difficile e che certamente una legge come quella in discussione renderà ancora più complicata.

Ai motivi di indole strettamente politica si aggiungono, nell'opposizione a questa legge, considerazioni di indole tecnica, economica e sindacale, talune delle quali espresse nella relazione introduttiva della nostra proposta di legge n. 545 ma che, in ogni caso, giova in questa sede ampliare, al lume del dibattito che si è svolto in Commissione negli scorsi giorni.

Queste osservazioni possono così riassumersi:

1. — Antieconomicità della riforma

Nell'iniziare l'esame del disegno in discussione dobbiamo chiederoci, anzitutto, con senso di responsabilità e di umiltà nei confronti non solo delle classi agricole, ma della Nazione tutta, se si voglia adempiere a un dovere che è primario per chi partecipa dei compiti della legislazione, oppure se, per distorsione della realtà o miopia o preconcetta visione di interessi di parte, si sia indotti a seguire, piuttosto, presunti interessi di categoria, contingenti, destinati a essere superati da una realtà in rapidissima evoluzione.

Non dimentichiamo che l'agricoltura dovrebbe conseguire, entro termini estrema-

mente accorciati, mete di produttività e di redditività che sono essenziali per la sua stessa sopravvivenza come mezzo produttivo essenziale, insostituibile, per una Nazione. Per conseguire tali mete, le molle attive che in esse operano, hanno bisogno di essere tutte messe a punto, sollecitate, incoraggiate ad esprimere il massimo degli impulsi loro possibili. E tra esse, connaturata alla formazione storica delle nostre classi operatrici, parte non alienabile di un patrimonio che è sicurezza e necessità di tutto un popolo è la iniziativa privata; e, estrinsecazione nobilissima di essa, è la possibilità di trovare un punto di incontro tra chi fornisce terra e capitali e chi fornisce lavoro; uniti tra loro da due fattori: l'uno ancora umano, l'altro attinente alla finalità perseguita, che assicurano l'amalgama necessaria al conseguimento di un massimo di risultati; il primo riguarda l'impresa, la sua direzione, la capacità di indirizzare a mete di più alta redditività, il secondo attiene alla consapevole accettazione di uno scopo di reciproca convenienza: produrre di più e meglio, perchè dal congiunto impegno dei soci derivi un risultato utile ad entrambi, utile economicamente e vantaggioso anche sul piano morale e spirituale.

Onorevoli colleghi, insterilire oggi la possibilità di incontri di volontà su questo piano, stabilire norme che di fatto — condannando alla antieconomicità il rapporto per una delle parti — produrranno la trasformazione del rapporto in altri per i quali mancano, nella maggioranza dei casi, i presupposti obiettivi e soggettivi, vietare per l'avvenire la stipulazione di nuovi patti anche laddove le parti, liberamente decidendo della loro reciproca convenienza, vorrebbero dar vita a rapporti basati sullo spirito associativo, vuol dire mortificare le spontanee espressioni dell'iniziativa, sopprimere un aspetto della libertà che è patrimonio inalienabile di ogni uomo, togliere all'agricoltura nazionale, nel momento per ogni aspetto drammatico che sta attraversando, una possibilità, valida non ovunque, ma in non pochi ambienti senza alternative, di darsi un volto moderno, di acquisire nuova vitalità per continuare ad adempiere alla sua funzione.

2. — Possibile assestamento della materia a mezzo della contrattazione collettiva

Nel disegno di legge governativo si sorvola con disinvoltura sulla possibilità che si possa addivenire ad un assestamento dei contratti agrari a mezzo della contrattazione collettiva.

È necessario a questo punto stabilire un ordine di priorità, in base ai maggiori vantaggi di ciascuno di essi, tra i vari mezzi che sono disponibili per conseguire una aggiornata disciplina di tali rapporti.

Essi sono: la legge, il patto sindacale, la consuetudine e l'uso.

Quali tra essi è preferibile? Questa è la domanda che occorre fare pregiudizialmente, se si voglia considerare una materia così delicata con senso di responsabilità, e con la volontà di adeguarsi ad una realtà che, per essere fatta di rapporti umani e di contenuti economici, ha una sua forza che sarà sempre insano disconoscere.

Delle tre fonti di diritto cui è possibile fare ricorso, la prima, e cioè la legge, e la terza — la consuetudine — presentano difetti sostanziali che è necessario sottolineare.

La consuetudine, in tempi di così rapidi mutamenti, non ha praticamente la possibilità di formarsi, con quel carattere di generalità e con quella coscienza di adempire ad un precetto giuridico che le sono necessari per essere riconosciuta; sicché il voler lasciare ad essa il compito di determinare il futuro assetto della materia, in realtà significherebbe rinunciare ad una qualsiasi regolamentazione.

Il provvedimento legislativo è il mezzo scelto dai partiti che formano la maggioranza governativa: è quello, perciò, che dobbiamo considerare in contrapposto con l'altro mezzo, costituito dalla contrattazione sindacale.

Da parte nostra si afferma, con assoluta coscienza, la superiorità del patto sindacale sulla legge in materia di rapporti associativi in agricoltura.

Tralasciando altri aspetti, pur meritevoli di piena considerazione, vogliamo qui richiamare — onorevoli colleghi — una realtà che deve essere sempre tenuta presente: le profonde diversità esistenti tra regione e regione, tra provincia e provincia, tra zona

e zona, persino tra azienda e azienda pur limitrofe, nelle modalità della conduzione aziendale. Non importa qui elencare le cause che sono storiche, ecologiche, climatiche, ed altre; è sufficiente constatare questa realtà e tenerne il necessario conto. In tale situazione come è pensabile che sia una saggia legge quella che, disconoscendo pienamente tali diversissime realtà, tutte le appiattisca in una unica disciplina, mortificando e amputando quei motivi di diversificazione che si erano formati modellandosi sulle più varie condizioni di giacitura dei terreni, di vocazione culturali, di capacità imprenditoriali e di lavoro, eccetera?

E vi è di più. In un periodo, come il presente e certamente anche come il futuro, caratterizzato dalla necessità di rapidi, e spesso improvvisi cambiamenti — conseguenti alla introduzione di tecniche sempre più progredite, ad esigenze di mercato di continuo allargantisi, alle concorrenze di Paesi che si presentano prepotentemente con produzioni nuove ad insidiare il collocamento delle nostre derrate — come è possibile pensare di affidare alla legge il compito di regolare i rapporti tra i soggetti della produzione? Alla legge, che è uno strumento rigido, non plasmabile, difficilmente modificabile, posto in essere per durare, non certo per essere modificato con quella elasticità, con quella celerità che i tempi e la materia considerata impongono?

Di contro, il contratto collettivo è strumento ben più duttile, ben più capace di tener conto delle realtà più varie e di seguire le esigenze di adattamento man mano che si manifestano.

Non vogliamo qui porre la questione — per altro pienamente sostenibile — della potestà normativa delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori, talora umiliate e sopraffatte, ma solo affermare che la legge è il mezzo meno idoneo, più dannoso, sia sul piano sociale che su quello economico, per disciplinare i rapporti associativi in agricoltura.

Preveniamo una obiezione, che potrebbe essere, a questo riguardo, fatta: « Si, è vero che il contratto collettivo sarebbe la forma più idonea per risolvere la questione. Ma se oggi in Parlamento si deve affrontare il problema è perchè le organizzazioni sindacali

non hanno mai saputo o potuto raggiungere tra loro un accordo: il perpetuarsi della controversia ha reso perciò indispensabile l'intervento legislativo ».

Questo discorso non vale perchè è storicamente provato che un accordo nazionale fu trattato, che molti punti, i più importanti, furono risolti e concordati e che, alla vigilia della definizione completa di tutto il patto, fu la politica, quella deteriore, che volle far tutto naufragare, rimandando l'intera questione ai partiti, come comodo motivo di compromesso sul quale il centro-sinistra potesse fondarsi per una alleanza che comprendesse chi fa professione di classismo, e chi nella solidarietà tra capitale e lavoro, insieme associati per un lecito ed utile fine comune, dovrebbe vedere la smentita vivente delle teorie fondate sulla lotta di classe.

Dove la politica non potè interferire, si ebbero accordi sindacali moderni, costruttivi quali: il Patto interregionale triveneto di mezzadria, i Patti emiliani per la meccanizzazione, gli Accordi provinciali sui più vari aspetti del rapporto, raggiunti e conclusi tutti nel corso degli ultimi quattro anni.

Essi dimostrano che la questione mezzadrile non esiste se non nella misura in cui alla politica, a certa politica, conviene di farla esistere: che i naturali, fisiologici motivi di aggiornamento e di evoluzione sono — o possono essere considerati — superati dalla normale dinamica contrattazione, solo che si voglia lasciare al sindacato il suo compito primario, senza trascinare le specifiche competenze nel deteriore tatticismo partitico per finalità politiche.

3. — Volontà di demolire la proprietà privata

Il disegno di legge in esame — facendo propri i postulati della teoria marxista — tende a demolire, sia pure per gradi, l'istituto della proprietà privata e quindi il principio della libera iniziativa che su esso si fonda.

In effetti, i dissensi si sono manifestati e si manifestano — non tanto su questo o quel punto — quanto su un principio che trova il suo cardine negli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione italiana.

L'articolo 41 della Costituzione — uno dei più tormentati perchè uno dei più aggrediti dal Potere legislativo — stabilisce il principio fondamentale che l'iniziativa economica privata è libera nei limiti in cui non contrasti con l'utilità sociale o con la sicurezza, la libertà e la dignità umana; mentre l'articolo 42 sancisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, la quale ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Che la libertà di iniziativa riconosciuta al cittadino dall'articolo 41 debba comprendere anche la facoltà di scegliersi il campo di attività che esso preferisce secondo le proprie inclinazioni, impiegandovi i mezzi ed instaurandovi i rapporti con i terzi che ritenga più opportuni e convenienti, è cosa ovvia che non richiede specifica dimostrazione; ed analogamente non la richiede il diritto dell'operatore economico agricolo di avvalersi, per il raggiungimento delle finalità che si propone, di quelle forme associative che — per i rapporti economici in generale — sono previste dall'articolo 46 della Costituzione e per quelli civili dall'articolo 18 della Costituzione stessa.

Rileviamo inoltre che se è vero che l'articolo 42 della Costituzione, il quale — ripetiamo — riconosce e garantisce la proprietà privata, demanda alla legge ordinaria di determinarne i modi di godimento ed i limiti, è vero anche che lo scopo di questo rinvio è dichiaratamente quello di assicurare la funzione sociale della proprietà privata e di renderla accessibile a tutti: nel nostro caso occorrerebbe dimostrare — ad esempio — che la mezzadria persegua un fine vietato dalla legge penale o comunque in contrasto con l'utilità sociale e danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Ci si va ora a soffermare su alcuni aspetti particolari che caratterizzano il disegno di legge governativo e ne mettono in rilievo ancor più l'assurdità giuridica, economica e sociale:

a) *divieto di nuovi contratti di mezzadria.*

La enunciazione che ha maggiormente colpito i giuristi — suscitando non poche perplessità — è quella che si riferisce al propo-

sito del Governo di stabilire per legge il divieto di concludere nuovi contratti di mezzadria e di intervenire su quelli in corso per modificare, imperativamente nella misura del 58 per cento, la quota di riparto spettante al mezzadro.

Sono molti coloro che si sono chiesti la ragione del progettato divieto riferito ad una forma contrattuale che ha una vita pluriscolare e figura fra i contratti tipici del Codice civile.

Come è noto, il contratto di mezzadria associa capitale e lavoro per la coltivazione del suolo a fini produttivi. Nella sua forma classica presuppone una famiglia colonica insediata permanentemente sul podere organizzato per la produzione e corrisponde pertanto ad una fase più progredita dell'ordinamento colturale; in quella non classica, detta anche colonia parziaria, il rapporto può prescindere da questi presupposti in tutto o in parte, ponendo semplicemente le condizioni per una più limitata, ma sempre utile collaborazione fra il capitale terriero ed il lavoratore.

b) *La mezzadria.*

Non si vede in che cosa possa consistere in un contratto di tale struttura la ragione della progettata abrogazione *ex lege* dell'istituto, della quale giustamente si preoccupano tecnici, economisti e sociologi di ispirazione non marxistica per le gravi conseguenze che ne deriveranno alla già tanto provata economia agricola ed agli stessi lavoratori agricoli che si dice di voler proteggere; ed, a maggior ragione, se ne preoccupano i giuristi per la ferita gravissima che verrebbe inferta ai principi del nostro ordinamento giuridico.

L'orientamento di favore verso i rapporti a base associativa, in quanto realizzano in forma specifica i principi della solidarietà e della collaborazione fra le categorie produttrici ed esaltano la funzione dell'impresa e del lavoro come fattori insieme concorrenti alla produzione della ricchezza, che emerge dalla disciplina dei contratti agrari contenuta nel Codice del 1942, è congeniale, come tutti sanno, alla dottrina sociale cristiana; ed è in un certo modo significativo che il primo contratto di mezzadria — come è stato recentemente ricordato —

pare sia stato stipulato fra un prete e un contadino del Monte Amiata in provincia di Siena nel lontanissimo anno 821, vale a dire ai tempi di Carlo Magno.

Ma — quel che più importa — questo orientamento è fatto proprio anche dalla vigente Costituzione, che, all'articolo 46, riconosce, in via generale, il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende: e non è detto che questa collaborazione sia riservata al settore industriale e commerciale e che ne debba restare escluso quello agricolo.

L'incostituzionalità del progettato divieto emerge, quindi, in via diretta, da questo precetto della Costituzione che addita la collaborazione fra capitale e lavoro nella gestione produttiva come uno dei mezzi atti ad assicurare la elevazione economica e sociale del lavoro e l'incremento della produzione. Il mezzo naturalmente può ed anzi deve essere aggiornato e perfezionato nella sua efficienza, qualora la sua forma attuale si manifesti inadeguata o insufficiente, ma non può essere eliminato o soppresso senza andare contro il precetto costituzionale.

Un aggiornamento è certamente possibile, sol che lo si voglia, ed è anzi nella essenza stessa dell'istituto qual'è configurato dal Codice, il quale detta una regolamentazione estremamente elastica ed aperta ad ogni adattamento che voglia introdurre la volontà delle parti interessate o la contrattazione collettiva.

Non vi è possibilità d'evoluzione in senso economico e in senso sociale che possa considerarsi preclusa, fermo l'elemento costitutivo essenziale, cioè il carattere associativo fra i due fattori della produzione sulla base dell'onesto riconoscimento dei diritti e degli obblighi reciproci e della mutua fiducia.

Tutti gli altri elementi — quali la condizione dell'impresa, la durata minima del contratto, le cause di disdetta e di risoluzione anticipata, l'obbligo dei miglioramenti, il riparto degli oneri e degli utili, e persino la garanzia al lavoratore associato di un minimo di retribuzione che gli assicuri la possibilità di vivere anche nel caso di insufficiente raccolto — sono suscettibili di essere esaminati e discussi in vista di solu-

zioni informate alle moderne esigenze dell'economia agraria ed al rispetto dei diritti inalienabili sia dei concedenti che dei lavoratori.

Quanto alla condirezione dell'impresa a mezzadria va ricordato che già la Carta di mezzadria (che ha sempre avuto una particolare influenza nell'interpretazione delle norme del Codice), contemplava precisi limiti al potere di direzione del concedente attribuendo sostanzialmente al mezzadro la qualifica di coimprenditore; e se pure la disposizione dell'articolo 2145 del Codice civile non menzioni espressamente quei limiti, di fatto li presuppone, perchè la direzione che viene attribuita al concedente si riduce a quella tecnica della coltivazione, subordinata peraltro espressamente al rispetto delle norme della buona tecnica agraria.

Anche in tema di durata non si può dire che alla disciplina del Codice ripugni la fissazione di un ciclo contrattuale minimo, tale da conferire in ogni caso al rapporto — nell'interesse del lavoratore e della produzione — una congrua stabilità: e ne è una riprova l'articolo 2143 del Codice civile che prevede — come ipotesi normale, collaudata dall'esperienza — la durata indeterminata del contratto; e non è un mistero per nessuno che la facoltà di disdetta, riconosciuta ad entrambe le parti, si ricollega in linea pratica, più che al potere dispositivo delle parti, alla norma di cui all'articolo 2159 del Codice civile, che legittima lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione di un rapporto, alla base del quale sta la reciproca fiducia.

Elastica è la regolamentazione del Codice anche per quel che riguarda le modalità della conduzione e il rapporto fra oneri e profitti. L'articolo 2141 del Codice — pur prevedendo come regola la divisione a metà dei prodotti e degli utili — fa salvo il patto di divisione in misura diversa che è poi divenuto la regola in virtù degli accordi economici collettivi e delle norme successive di legislazione speciale; e quanto alle spese di coltivazione espressamente dispone che possono essere addossate al concedente in misura maggiore che al mezzadro, il che normalmente avviene, anche per effetto di una interpretazione consona all'evoluzione veri-

ficatasi nei metodi di coltivazione, per l'obbligo fatto al concedente all'articolo 2145 del Codice civile di dotare il podere di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa.

c) *La colonia parziaria.*

Non va dimenticato, onorevoli colleghi, che la colonia parziaria non è un contratto rigido e che i rapporti colonici esistenti in Italia nelle loro multiformi e complesse estrinsecazioni — tutti derivanti da esigenze agronomiche, tecnico-economiche e sociali degli ambienti in cui sono sorti — non possono essere regolati da norme legislative uniformi per tutto il territorio.

La legge dovrebbe pertanto limitarsi a dettare alcune norme fondamentali e a demandare alle organizzazioni sindacali competenti la stipulazione di capitolati colonici provinciali che devono avere automatico valore e forza di legge per tutti i contraenti della provincia.

Anche per tale contratto si deve rilevare che le non adeguate, in parte, condizioni di remunerazioni del lavoro e il relativo esodo rurale non dipendono dalle condizioni contrattuali e non si risolvono con la concessione di taluni benefici a favore del colono, che possono andare anche a discapito degli investimenti, ma con un energico avvio alla produttività accompagnato da una effettiva difesa dei prezzi e dei prodotti.

Si rileva inoltre che il criterio fissato con il quale si aumenta indiscriminatamente in percentuale (10 per cento) la quota colonica risultante dai contratti individuali non risponde a criteri di equità e questo per le seguenti considerazioni:

1) perchè vi sono alcune situazioni di coltivazioni ad altissimo livello produttivo (colture irrigue e colture di prodotti esportabili) nelle quali una variazione nella quota di riparto non trova nessuna giustificazione economica e sociale;

2) perchè si concederebbe una maggiore quota di riparto anche a quei coloni che nel corso del rapporto hanno beneficiato di altre concessioni;

3) perchè tale concessione perpetuerebbe il divario fra gli stessi coloni e rappresenterebbe un ingiustificato privilegio per

quei coloni beneficiari delle precedenti volontarie concessioni.

d) *Contratti atipici.*

Il disegno di legge — escludendo per l'avvenire la possibilità di stipulare i contratti cosiddetti « atipici » — cristallizza la situazione contrattuale agraria unicamente a certe forme contrattuali.

Ora è chiaro che se una vasta gamma di contratti è sorta e si è sviluppata in alcune zone d'Italia, questo risponde ad una necessità di carattere economico, in quanto le condizioni di particolare ambiente richiedevano l'adozione di determinati tipi di contratto.

Non si può comprimere la libertà e la volontà contrattuale fino a vietare determinati tipi di contratti e ad imporre la trasformazione di alcuni contratti in altri diversi che non potrebbero in determinate zone trovare l'ambiente idoneo.

Come si può stabilire quando un determinato contratto sia un vero e proprio contratto atipico? Come si può ricercare una maggiore prevalenza o analogia? Assurdi sono poi gli ultimi due commi dell'articolo 13, dove si fa menzione rispettivamente del contratto di lavoro subordinato — che non è un contratto agrario — e del contratto di enfiteusi, che è un contratto del tutto differente dai contratti agrari e che tra l'altro è caratterizzato dall'esistenza di un diritto reale.

e) *Proroga dei contratti agrari.*

La norma del disegno di legge che proroga « a tempo indeterminato » i contratti agrari, oltre ad essere contraria a principi costituzionali, è in particolare antistorica ed antieconomica.

Come si può, infatti, giustificare — a venti anni dalla fine del secondo conflitto mondiale — la proroga indiscriminata dei contratti agrari, quando sono venute a cessare tutte le ragioni di carattere economico e sociale che la determinarono?

Come si potrà far fronte alle esigenze di creare aziende economicamente efficienti, socialmente progredite e tecnicamente evolute

con la persistenza di un vincolo di proroga, che tra l'altro impedisce di far fronte all'attuale situazione di frammentazione e polverizzazione fondiaria esistente in Italia?

Come si potrà far fronte con la esistenza di tante micro-aziende nel settore dell'agricoltura agli impegni assunti in sede di Mercato comune europeo?

CONCLUSIONE

Onorevoli colleghi! — Alla responsabilità gravissima che il Parlamento italiano si assumerà dando forza di legge al disegno di legge in esame, dobbiamo richiamare quanti — tra Voi — sentono l'imperativo di assicurare un ordinato progresso del nostro Paese, evitandogli di contro quelle cause di recessione e di disordine economico e sociale che, soprattutto, quando incidono nei settori fondamentali della sua vita, produrranno guasti certi ed irreparabili.

Non abbiamo perciò voluto fermarci al solo compito della critica: abbiamo sentito il dovere di contrapporre una soluzione, un nostro progetto che servisse ad indicare una via costruttiva. Esso si fonda su alcuni principi fondamentali, che possono essere affermati con carattere di generalità senza incidere in quella sfera di autonomia che è richiesta per singole zone dalle situazioni le più varie. Esso afferma la libertà contrattuale, sia pure temperata in considerazione di particolari esigenze: quella libertà contrattuale che è l'essenza stessa della vitalità di ogni rapporto economico e che, soffocata per vent'anni, è stata motivo primo e determinante delle asprezze e delle difficoltà di questo periodo.

Ciò facendo, abbiamo voluto dare al Paese, attraverso la sua democratica rappresentanza, la possibilità di un'alternativa; abbiamo sentito su di noi, sul Parlamento tutto gravare la ansiosa attesa dei cittadini, dei concedenti, dei mezzadri e dei coloni italiani.

La battaglia che la nostra parte sostiene è nell'interesse congiunto di tutti e, perciò, nell'interesse dell'intero Paese.

CATALDO e GRASSI, relatori di minoranza